

CXCIII.

TORNATA DEL 29 MARZO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario** — *Omaggi* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per la Unificazione Legislativa* — *Riserva del Senatore Castelli E. in ordine al N. 2 dell'art. 1 relativo al Codice di Procedura Civile* — *Considerazioni e avvertenze dei Senatori Siotto-Pintor e Pinelli sull'articolo medesimo* — *Risposta del Ministro Guardasigilli* — *Approvazione del N. 2 dell'articolo 1* — *Osservazioni del Senatore Siotto-Pintor sul N. 3* — *Approvazione di questo e del N. 4* — *Dichiarazione del Senatore Siotto-Pintor sul N. 5 e approvazione di esso* — *Discorso del Senatore Siotto-Pintor sull'ordinamento giudiziario* — *Avvertenze e dubbi del Senatore Castelli E. sulla legge per la corte delle Assisie* — *Approvazione del N. 6* — *Parole del Senatore Castelli E. sulla legge per alcune modificazioni sull'organico giudiziario del Regno* — *Approvazione dei N. 7, 8* — *Raccomandazione del Senatore Martinengo in ordine alla legge circa l'espropriazione per causa di pubblica utilità* — *Risposta del Ministro Guardasigilli* — *Approvazione del N. 9* — *Appunto del Senatore Siotto Pintor sul N. 10* — *Approvazione di questo e dell'intero articolo 1* — *Osservazioni del Senatore Siotto-Pintor sull'articolo 2* — *Proposta del Senatore De Foresta (relatore) per una mozione d'ordine* — *Osservazioni e voti del Senatore Farina e risposta dei Ministri di Grazia e Giustizia e della Marina* — *Approvazione degli articoli 2, 3, 4* — *Considerazioni del Senatore Siotto-Pintor sull'articolo 5* — *Approvazione degli articoli 5 e 6 della legge per squittinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia e dell'Istruzione Pubblica, e più tardi intervengono il Ministro dell'Interno e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

**Presidente.** Do comunicazione al Senato dei seguenti omaggi.

Dal Prefetto di Torino d'alcune copie degli *Atti del Consiglio Provinciale della sessione ordinaria 1864*.

Dal signor Lorenzo Chiappeti, consigliere municipale di Spezia, di 150 esemplari di una *Memoria sulla via ferrata da Parma per Borgolara e Pontremoli alla Spezia*.

Dall'ingegnere Gaetano Capuccio di un suo scritto per titolo: *Torino porto di mare, progetto di una linea di navigazione interna tra l'Adriatico ed il Mediterraneo*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla legge di unificazione legislativa.

La parola spetta al signor Senatore Edoardo Castelli.

**Senatore Castelli E.** Io mi era fatto inscrivere per parlare sul progetto di Codice di procedura civile, pensando che la discussione anche su questo Codice si potesse estendere con una discreta ampiezza; ma siccome la mole degli affari, che il Senato deve ancora spedire, si va di giorno in giorno, a quel che vedo, accrescendo, e siccome le osservazioni, che io dovrei fare relativamente a questo progetto di Codice, non potrebbero essere nè poche nè brevi, così io mi induco per ora a prescindere da tale esame, molto più che necessariamente questo progetto di Codice, il quale non ha ancora subito l'esame di veruna Commissione parlamen-

tare, dovrà, prima di essere pubblicato, venire sicuramente riveduto da una Commissione governativa; quindi io credo di poter supplire alle osservazioni, che mi era proposto di fare al Senato, con rassegnare queste stesse osservazioni per iscritto al signor Ministro Guardasigilli (*Benissimo*) perchè voglia unirle alle carte che crederà di dover porre sott'occhio alla Commissione che verrà da lui scelta, ed in conseguenza rinunciò a questo riguardo alla parola.

**Presidente.** Dopo queste dichiarazioni do la parola al signor Senatore Siotto Pintor.

**Senatore Siotto-Pintor.** Signori. Io non vi minaccio l'ira di un discorso. (*Si ride*). Non intendo censurare il Codice di procedura. È il più difficile di tutti i Codici. Tollerabili Codici civili sono. Ma non vi ha forse in tutta Europa un solo Codice tollerabile di procedura civile.

Se abbondasse il tempo al Senato, a me la scienza, molte cose vi proporrei, un metodo più ragionevole, a cagion d'esempio, di espropriazioni forzate, la soppressione della pubblica clientela. Nelle cause penali, a parte le eccezioni, non vi ha libertà di parola, quanta ve ne ha ne' liberi esercitanti; nelle cause civili i poveri, a parte pur qui le eccezioni, stanno molto spesso indifesi, principalmente se abbiano a piatire con uomini temibili per altezza di situazione o per potenza d'intrighi, a cagion di esempio con un causidico o con un patrocinatore li quali abbiano fatto troppo largo assegnamento sopra la fortuna litigiosa dei clienti.

Ma io non mi propongo, lo ripeto, di censurare il Codice di procedura, e soltanto adopero l'opportunità per stringere il Guardasigilli (il quale a tutti gli oppositori rispose o tentò di rispondere, a me nulla affatto, sebbene il mio discorso di censura a' principii del Codice civile sia stato inserito per intero in varii giornali del regno), a volgere pure a me la desideratissima parola sua, chiedendogli conto di quella cotale sua lettera circolare che ordina agli avvocati e ai causidici d'indossare la toga, non so di quale stoffa, di quali fregi fornita, di quali colori, di quali dimensioni, nella udienza delle Corti e dei tribunali. Ma le sembra, signor Ministro, sia questo il tempo di spazzoneggiare? (*ilarità*). Il popolo vede di mal occhio, e n'ha ragione uomini dell'anno di grazia 1865 vestire seriamente alla foggia di Mario, di Cincinnato, di Coriolano e di Camillo. (*ilarità*)

Signori, non la toga dobbiamo noi redare dai romani nostri progenitori, sibbene la sapienza civile nella pace, il valore nella guerra, la virtù sempre, soprattutto poi quella fierezza invitta dell'animo per cui si sentivano nati a dominare le genti straniere, sufficienti a padroneggiare le proprie sorti non mettendole nello arbitrio di chicchessia. (*Bravo*)

Se non vi piaccia la democrazia delle vestimenta (*ilarità*), e voi trovate altro modo di vestire ufficiale pei magistrati più conforme alla usanza moderna, conciossiachè, sia detto senza ingiuria de' luoghi dove la toga

tuttavia si veste, non v'abbia più copiosa fonte di ridicolo che l'anacronismo. Insomma noi vogliamo romani di cuore (parlo de' romani antichi), non di roba, e il guardasigilli che avrà il buon senso e il buon gusto di abolire quella mascherata giudiziaria sarà, per mio avviso, riputato uomo sprejudicato e savio conoscitore dei tempi che corrono. (*Segni di approvazione*)

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Se non ci sono altri oratori iscritti direi poche parole.

**Presidente.** Vi è iscritto il Senatore Pinelli, al quale do la parola.

**Senatore Pinelli.** Anch'io dichiaro di non intendere di fare osservazioni estese sopra il progetto di Codice di procedura civile; tuttavia siccome l'art. 2 della legge indica apertamente lo scopo di introdurre quelle modificazioni che si riputassero più convenienti a togliere qualche parziale menda al progetto stesso, così mi pare analogo a questo intento l'indicare certi principii direttivi i quali potrebbero a mio avviso tenersi di mira nell'introdurre qualche variazione.

Io non farò parola di quelli emendamenti, che anche dalla discussione che si è fatta in altro recinto già sembrano avere probabilità di essere presi in esame, e non parlerò, a cagion d'esempio, del modo di fare le notificazioni di certi atti, delle sentenze in specie per meglio assicurare l'effetto della notificazione stessa.

Si è notato a questo riguardo che il progetto si scostava dal sistema che era fin ora in vigore di fare le notificazioni delle sentenze, se definitive, personalmente alle parti.

Lo stesso è delle citazioni per introduzioni dell'appello. Tutti questi atti sono abbastanza importanti perchè a mio avviso non si confondano con altri, i quali seguono, come suol dirsi, fra i patrocinanti o procuratori.

Ma di questo io non fo parola, perchè sembra che, malgrado le innovazioni fatte nel progetto, vi sia intenzione di ridurre le cose a quel sistema in cui già erano.

Io poi dichiaro egualmente che divido l'opinione dell'onorevole nostro collega Senatore Arnulfo, di cui apprezzo la molta sagacia nella pratica delle cose giudiziarie, quanto al limite di competenza da assegnarsi ai giudici di mandamento, e quanto alla critica da lui fatta dell'estensione maggiore data a questa competenza col portarla fino a L. 1500. Sono anch'io del parere che convenga tenerla entro il limite, nel quale attualmente si trova; e senza entrare a questo riguardo in molte spiegazioni sopra l'indole che dovrebbero continuare ad avere le attribuzioni del giudice di mandamento, io mi arresto alla semplice considerazione fatta valere dall'onorevole preopinante, e che secondo me è della massima importanza, cioè di non allargare con questa estensione di competenza la via alle prove testimoniali, le quali facilmente entrerebbero con questo mezzo ad invadere le giurisdizioni, e si avrebbe inoltre lo svantaggio di moltiplicare certe classi di curiali, dei quali si sentì sempre il bisogno di liberare il foro delle giudicature

per gli inconvenienti che arrecano, per la poca fiducia che ispirano.

Io credo dunque che a questo riguardo le opinioni manifestate dall'onorevole Arnulfo meritino tutta la considerazione. Io mi limiterò nel mio particolare ad accennare tre punti che mi sembrano di qualche rilievo.

Il primo riguarda i diversi generi di procedimento; il secondo il modo di recare a definizione le cause; il terzo alcune altre avvertenze in quella parte del Codice che concerne i modi di impugnare le sentenze.

Riguardo ai procedimenti che sono ammessi nel Codice di procedura non vedo il motivo per cui si sia escluso il procedimento sommario semplice così chiamato a distinzione dal procedimento a udienza fissa il quale non può aver luogo che in determinati casi.

All'incontro il procedimento detto sommario, il quale per sua natura accenna ad un corso più sollecito delle cause, ma sufficientemente accompagnato da cautele per la discussione da farsi fra le parti, io non lo vedo molto opportunamente regolato nel progetto di Codice di procedura con averlo limitato alla semplice materia commerciale. E secondo me, questo è un errore, giacchè gli stessi motivi che valgono per far desiderare speditezza nelle materie commerciali esistono in certa misura anche per gran numero di altre cause la cui natura è abbastanza semplice per non abbisognare di un lungo periodo di discussione e di quei termini più ampi da cui si regola il procedimento così detto formale o ordinario. D'altronde è, secondo me, una idea poco esatta quella di distinguere oggidì la materia commerciale dalle altre, come si sarebbe fatto nei vecchi Codici.

Ora il movimento commerciale ha invaso, per così dire, gli interessi di ogni sfera; vi è in tutti i generi di affari, in tutte le classi della società un assoluto bisogno di accelerare la soluzione delle questioni che vi possono essere pendenti, e di questo bisogno vi è da tenere conto grandissimo nel sistema di procedura.

Per conseguenza io non vedo il motivo per cui si sia fatta, per così dire, questa diffezione dal Codice di procedura togliendo tale sorta di procedimento per un grande numero di cause e considerandolo come semplicemente eccezionale per le cause commerciali.

Si dirà che questo è amore di semplicità; ma la semplicità in materia di leggi non vuolsi ricercare nell'ordine delle idee: bisogna che la semplicità risulti in fatto. Se i fatti sono di natura da ammettere questa semplicità, allora sta bene, si cerca una teoria, si fa una specie di studio teorico di ridurre la legge ad un ordine meno complicato; ma quando si tratta di norme, di metodi di procedura che debbono servire ad una diversa natura di interessi, lo studio di semplicità deve subordinarsi alle vedute di maggiore utilità.

D'altra parte le leggi di procedura appunto da dotti scrittori sono chiamate *leggi aggettive* perchè non fanno che determinare il modo di mettere in azione i diritti dei singoli cittadini; tali leggi sono fatte per adattarsi alle esigenze delle diverse nature delle cause.

Piuttosto si dovrebbe adottare come regola generale l'andamento più semplice e sommario invece di adottare per modo generale la forma ordinaria, la quale si applica a un minor numero di interessi.

Detto questo quanto alla forma di procedimento, ora passo a parlare della trattazione delle cause nell'estremo stadio in cui se ne attende la decisione.

In questo stadio del procedimento, quando cioè le parti hanno sufficientemente istruito la causa, viene questa a portarsi al cospetto dei giudici.

Ora io tengo per fermo che in questo ultimo periodo, sia necessario che si conservi nella procedura la maggior omogeneità, lasciando che le parti facciano esse medesime l'ufficio di relatori avanti ai tribunali. Credo che sia nell'indole stessa delle cose che, siccome sono le parti medesime che istruiscono la causa e che hanno questo carico di somministrare al giudice le prove dei fatti che asseriscono e gli estremi dell'azione che propongono, così per egual ragione il patrocinatore dell'attore e quello del convenuto, assumono rispettivamente l'ufficio di esporre la causa avanti al giudice.

Questo è, secondo me, nell'indole della nostra procedura.

Quando invece si trova la procedura arrivata a quel punto e si vuole che la causa sia riferita da uno dei giudici, si fa cosa che va soggetta a molti inconvenienti.

Non starò ad enumerarli distintamente, ma è certo che male si preparano i patrocinatori a discutere una causa quando al momento che avrebbero bisogno del sussidio degli atti di procedura, del sussidio dei documenti, sono obbligati a spropriarsene e deponere tutte le carte o gli interi volumi in mano di chi deve assumere il carico di Relatore.

Questo, a mio avviso, denota il vizio intrinseco che esiste in questo sistema; laddove quando esso faccia il suo corso naturale, che cioè, terminata l'istruttoria quella parte la quale si crede fornita dei mezzi necessari faccia iscrivere la causa a ruolo, e quindi si proceda alla sua estrazione, è molto meglio assicurato l'andamento regolare delle cause.

Il sistema di deputare relatori è lodato nel progetto come un mezzo che stabilisce una specie di legame fra le parti ed il giudice.

Io non intendo veramente quale importanza si possa scorgere in questa idea: non è il legame che vi debbe esistere tra le parti ed il giudice quello che potrà influire ad un più esatto apprezzamento delle cause.

Bisogna che la causa sia esposta da chi ha il maggior interesse di farla conoscere in tutte le sue parti, e questo interesse per certo principalmente risiede nei litiganti.

L'opera di un relatore, il quale è stato estraneo all'istruttoria della causa sino a quel momento, non può sicuramente che a costo di gran fatica raggiungere quella piena cognizione con cui si presenta la causa da chi è stato occupato nello istruire il giudizio.

Queste sono, a parer mio, considerazioni le quali dovrebbero per sé valutarsi; ma il sistema opposto, cioè quello di deputare un relatore in regola ordinaria, è cosa che ha contro di sé molti inconvenienti.

Lungi che questa sia la miglior maniera con cui il collegio dei giudici sia messo, come si pretende, in grado di applicar l'attenzione propria ai diversi punti di questione sui quali la causa si aggira, riesce anzi contraria allo scopo, mentre concentrata la responsabilità in un solo dei giudici, la responsabilità degli altri ne rimane affievolita, e si introduce una specie di implicita confidenza nella relazione di colui che si suppone abbia meglio studiata la causa.

Non si può poi a meno di riconoscere come con un personale così ristretto quale è quello a cui si pensa di andare riducendo le Corti, con un personale il quale frequentemente è composto di uomini per la metà e forse più della metà già tutti in età assai avanzata, non si possa sperare un lavoro attivo quale si esige nel movimento odierno degli affari. Necessariamente i riguardi i quali sotto altro rispetto sono tante volte dovuti a chi meno è in grado di fare molto lavoro, fanno sì che le udienze saranno a stento fornite; e certamente non si avrà un corso di affari altrettanto sollecito come quello che si potrebbe avere continuando a lasciare il carico ai patrocinatori di esporre tanto il fatto come il diritto delle cause rispettive.

Io poi non so a qual fonte si possa dire attinta questa innovazione. Dacchè è stato promulgato il Codice civile Albertino in Piemonte e da quel momento appunto in cui maggiore si fece il movimento degli affari, cessò l'ufficio dei relatori, e si istituirono nuovi modi di procedura.

Da quell'istante, e forse anche risalendo più indietro, il sistema dei relatori aveva cessato di essere in vigore. Quale ragione vi può essere ora per introdurlo nuovamente?

Io suppongo che l'imitazione di una pratica del foro napoletano possa avervi induito. Ma è singolare che questa pratica si trovi in orto precisamente col Codice stesso delle Due Sicilie.

Il Codice delle Due Sicilie per la procedura è ancor più del Codice in vigore nelle antiche provincie conforme ai dettami del Codice francese, la cui procedura si vuol dire, è tutta di udienza, e in questo Codice esiste appunto, come esiste pure nel Codice delle Due Sicilie, il sistema affatto diverso di quello che vi si propone. È lo stesso sistema che vige tra noi. Ma sembra che insensibilmente si sia introdotto l'uso dei relatori per una certa pratica di cui forse si potrà trovare una norma in un certo quaderno di discipline che mi venne alle mani nella circostanza in cui mi recai a Napoli per conoscere l'andamento di quelle Corti. Questo quaderno contiene una specie di disciplina particolare colla quale si venne riformando il disposto del Codice stesso. Ora io credo che in una procedura stabilita dalla legge non si possano introdurre variazioni così

facilmente. Togliere di mezzo quei relatori non sarebbe in sostanza che ristabilire quello che esiste presso di noi, ristabilire quello che a tenore del Codice dovrebbe esistere anche nelle provincie napoletane. Ed è da notare che questo sistema che era in vigore già, come ho accennato, sino dall'epoca della promulgazione del Codice Albertino ed anche anteriormente, questo sistema di lasciare la relazione ai patrocinanti fu seguito tanto nel Codice di procedura del 1855 come in quello del 1859. Ora, io non comprendo come un sistema di procedura che non ha fatto mala prova e che è stato mantenuto successivamente in due Codici, possa ad un tratto venire cangiato senza gravi motivi; ed allorchè lungi che questi gravi motivi esistono, mi sembra invece abbastanza dimostrato come il tornare al sistema opposto dovrebbe considerarsi come un vero regresso.

Egli è certo che, fra le cause da giudicarsi nei tribunali dopo l'unificazione, vi saranno cause le quali abbisogneranno del metodo della relazione.

E a questo riguardo io non ho che da rammentare le cause del contenzioso amministrativo le quali senza dubbio non potranno trattarsi in altro modo, che mediante una relazione da farsi da uno dei giudici; ma appunto il doversi già adattare un carico siffatto però, giudici nella materia del contenzioso amministrativo, mi pare che dovrebbe essere una considerazione per non estenderlo indifferentemente anche alle altre cause, ed aggravare notabilmente in questo modo il lavoro dei membri dei tribunali e delle Corti.

Accennai in ultimo luogo a quella parte del Codice che riguarda i modi di impugnare le sentenze, e per questo rispetto, io non ho che a rendere omaggio alle norme, a parer mio, molto opportune che furono abbracciate in materia d'appello.

Mi pare che tali norme abbiano semplificato quello che poteva ancora essere meno chiaro, e meno preciso nel Codice del 1859, e che abbiano anche corretto certe parziali imperfezioni di quel Codice; non mi sembra però che la cosa stia egualmente quanto agli altri modi di impugnar le sentenze, cui si dà il nome di revoca di sentenza e di cassazione. Il sistema tenuto per le domande di revoca di sentenze, col restringere i casi di questa revoca che si contenevano nel Codice del 1855 e 1859 ed erano di attribuzione propria della Corte stessa che ha pronunciato la sentenza, non mi pare che sia stato un pensiero molto opportuno.

Si è in questo progetto di Codice limitato un tal mezzo al caso di dolo della controparte, per cui la decisione emanata sia opera di raggiro; oppure al caso di documenti ritrovati di cui non sia stato possibile il valersi per fatto pure della parte contraria.

Secondo me, è restringere di troppo le attribuzioni della Corte d'Appello in tal parte.

Vi sono altri casi i quali hanno figurato finora tra i mezzi di revocazione che è miglior consiglio a mio credere stiano in questa sfera, che non in quella della

Corte di cassazione in cui il progetto di Codice di procedura civile li volle trasferiti. Senza entrare in troppo minuti particolari, io indicherò solo che si tolse dalla sfera della revocazione, e si trasportò nei mezzi di cassazione il caso che non si sia pronunciato su tutti i capi della domanda, che si sia giudicato oltre la domanda, ed altri simili compreso quello della pronunzia sopra l'eccezione di cosa giudicata.

Io domando quale sarà l'effetto di questa traslazione di competenza. Secondo me è quello di snaturare in parte le attribuzioni della Corte di cassazione.

Ho letto con grandissima attenzione le considerazioni svolte nella esposizione dei motivi riguardo alla istituzione della Corte di cassazione, e mi è sembrato che veramente si sono svolti gli argomenti più importanti i quali debbono regolare l'istituzione della cassazione per farla corrispondere al suo scopo.

Ma nella parte in cui si vuole poi trasferire alla cassazione certe sorta di rimedi, di mezzi da far valere contro le sentenze, io trovo che si è confuso ciò che è nell'attribuzione della cassazione con ciò che è nell'attribuzione dei tribunali i quali giudicano del merito.

È vero che la cassazione secondo il sistema mantenuto nel progetto, e sapientemente mantenuto, non pronunzia mai nel merito; unicamente annulla le sentenze per i vari motivi che sono proposti e che ravvisa abbiano a produrre questa conseguenza; ma egli è che, quando la cassazione esce da quella sfera di sua ispezione, che consiste nella violazione della legge, o nella falsa interpretazione, e che si vuole andare ad esaminare se si è accordato di più o di meno di quello che si è domandato, e si apre la via ad altre simili indagini, quantunque il risultato non sia che quello di annullare le sentenze, di fatto si viene a infondere nella cassazione un' indole diversa da quella, che effettivamente deve avere; voi avrete sempre più assottigliata quella distinzione che esiste tra le Corti che giudicano tra le parti, e la Corte di cassazione la quale deve essere una istituzione unicamente fatta per garantire l'osservanza della legge.

Se dunque prima questi casi particolari di far rivedere una sentenza si sono potuti esperire, se non si tratta di aprire nuovi mezzi diversi da quelli che prima esistevano e solamente si tratta di vedere se debbano queste attribuzioni competere piuttosto alle Corti d'appello, che alla Corte di cassazione, io non esiterò a pronunziarmi perchè si mantenga a questo riguardo il sistema, che è stato sinora in vigore, il quale mi pare che sia atto a prevenire appunto quei pericoli che nascono dall'estendere la sfera della cassazione fuori del proprio istituto.

L'istituto della Corte di cassazione è quello di essere il più grande baluardo della legislazione; se si vuole introdurre l'ispezione sopra le domande particolari nei singoli casi, se si vuole introdurre una rettificazione dei giudicati per la natura di argomenti, che non hanno l'assoluto carattere di violazione della legge, io

temo, che quella tendenza, che si è notata in Italia di scalzare i fondamenti di questa sapiente istituzione, si andrà sempre più manifestando, e ne nasceranno inconvenienti i quali ne incepperanno l'azione.

È indubitato, che per ottenere gli effetti salutarì della cassazione bisogna tendere all'unità: se questa istituzione non sarà concentrata, non darà mai i risultati che è chiamata a dare.

Ora l'estendere la sua azione nel momento che si mira a rendere unico il centro della cassazione, è secondo me agire in senso affatto opposto a quello che deve profiggersi in questa parte la legislazione. Quindi io credo che il Codice di procedura abbisogni anche in questa parte di qualche emendamento; io non esiterei a dire, che trovandosi i casi della revoca di sentenze chiaramente determinati dal Codice in vigore proclamato nel 1859, che per contro essendo i casi che formano la competenza della cassazione pure determinati, perchè, se non erro, si trovano chiaramente indicati nell'articolo 588 del Codice attuale, io faccio voti perchè questa determinazione sia mantenuta. Avrei unicamente da aggiungere una parola sopra il sistema che prevalse nel Codice di procedura relativamente alla azione dei ricorsi che si vuole esclusa dalla cassazione. Ma è questa tale controversia alla cui definizione non ho la presunzione di avere pari le forze, e desidero che sia oggetto di meditazione di uomini più di me competenti. Tuttavia se l'esclusione attualmente può avere un plausibile fondamento nella circostanza che non è unificata la Corte di cassazione, e che per conseguenza sia più agevole che le singole Corti possano trattare senza il preliminare di una classe di ricorsi gli affari che pendano davanti di esse, io credo però che l'utilità di questa classe possa farsi maggiormente sentire ritornando al sistema d'unità della Corte di cassazione.

È questo, io ripeto, lo scopo a cui tutti gli sforzi debbono indirizzarsi, se si vuole rendere la nostra legislazione compiuta anche sotto questo rapporto.

Signori, io ho forse abusato della bootà del Senato nell'entrare in alcuna di quelle che potranno sembrare di una natura un po' speciale, però ho procurato di non toccare se non quei punti che potevano presentare qualche maggior importanza, omettendo alcuni particolari che nello stesso progetto del Codice di procedura avrebbero potuto ammettere qualche rettificazione. Io credo però che volendosi avere un sistema di giurisdizione che in Italia possa veramente rispondere ai bisogni, e che trasportando nell'epoca moderna i grandi concetti sulla giurisdizione che avevano i Romani, riesca adatto alle esigenze dei tempi nostri, non si possa facilmente lasciare da parte quel sistema che attualmente forma quasi la base generale della giurisdizione delle provincie italiane.

Io credo potersi sostenere che gli sforzi che si vennero facendo in queste antiche provincie dal 55 al 59 per dare alla procedura civile un insieme ragionato e

compiuto, possano egualmente servire di norma ai legislatori attuali; ed io desidero che se ne tenga conto allorchè si dovrà mettere in esecuzione definitiva il Codice di procedura, a cui del rimanente io ben volentieri do il mio voto.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Io sono lieto davvero che la discussione del Codice di procedura civile abbia porto l'occasione ad alcune avvertenze molto assennate che ho udito dai varii oratori preopinanti, e tanto più io mi compiaccio in quanto che un Codice di procedura civile non si presenta con quel carattere di soleanità direi quasi che appartiene al Codice civile; per guisa che si potrebbe dire assolutamente intangibile nelle sue parti sostanziali.

E a questo proposito opportunamente anche avvertiva l'onorevole Senatore Pinelli doversi un Codice di procedura doverare tra quelle leggi che il Bentham chiamava *leggi adjettive*, epperò emendabili più facilmente e francamente. Ciò posto io non posso che far plauso alle avvertenze fatte particolarmente dall'onorevole Senatore Arnulfo in quanto peculiarmente richiamò l'attenzione del Senato sul sistema dell'intimazione delle sentenze definitive e degli appelli eziandio, ai procuratori anzi che alle parti.

Io convengo in verità essere questa un'innovazione pericolosa nella quale bisogna andare molto riguardosi per evitare, come egli notava giustamente, i due vizi opposti, e trovo che il sistema medio che egli presentò sarebbe tale da soddisfare veramente a tutte le esigenze, cioè di evitare il pericolo di una sorpresa laddove si seguisse assolutamente il sistema dell'intimazione ai procuratori, insciente la parte, e l'altro poi di notificare ogni qualunque sentenza alle parti, che cagiona dispendi infiniti.

Mi pare quindi che il temperamento suggerito tornerebbe opportunissimo, e sotto questo aspetto io non potrei che assumere l'impegno di occuparmene seriamente nella revisione del Codice di procedura civile usando della facoltà che mi verrebbero dall'articolo secondo della legge, ed in questo lavoro di revisione mi farò debito di invocare il concorso degli onorevoli Senatori, i quali hanno studiato profondamente le questioni che si attengono a cotai materia.

**Presidente.** Non mi resta che a porre ai voti il N. 2 dell'articolo 1 della legge relativo al Codice di procedura civile.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Passo ora al N. 3.

« Il Codice di commercio Albertino del 30 dicembre 1842, con le modificazioni derivanti dalla legge del 13 aprile 1853 sulla lettera di cambio ed i biglietti all'ordine, e dalla legge dell'8 agosto 1854 sui media

tori e sensali di commercio, soppressi gli articoli 5, 8, 663 a 685 dello stesso Codice e con l'aggiunta degli articoli 189 a 194 delle leggi di eccezioni per gli affari di commercio delle Due Sicilie relativi agli ordini in derrate. »

**Senatore Slotto-Pintor.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Slotto-Pintor.** Signori. Una parola per fissare l'attenzione del Senato e del Guardasigilli intorno alla legge sui fallimenti.

Ognuno di noi apprendeva insin dall'infanzia che l'opera della risurrezione è opera soprannaturale. (*Movimento d'attenzione*)

Questa grande verità troverebbe una eccezione nei mercanti falliti, se non fosse che tali morti sono le tante volte più apparenti che vere.

Io vidi uomini vivi trasportare e celare entro una settimana gli oggetti più preziosi del loro commercio, la settimana appresso dichiararsi morti o falliti (*si ride*), dopo pochi mesi risuscitare mediante un accordo coi creditori, il giuoco rinnovellarsi altre due volte, e risorgere ancora pieni di vita e più vigorosi che mai. (*ilarità*)

Siamo alla vigilia di recarci alla nuova capitale.

Vedrà il signor Ministro Guardasigilli, se fosse ora presente, ma non è (*si ride*); vedrete tutti voi a quanti piacerà di morire in Torino o in Genova o in Napoli per risorgere in Firenze, se non gloriosi troppo, certo trionfanti assai. (*ilarità*)

Un bello ingegno scrisse una commedia intitolata *Il finto ammalato*.

Io domando buonamente per quanto tempo ancora debba l'Italia assistere alla rappresentazione di tale oscena commedia, e se non giovi fare una legge per la quale ai *fatti morti*, egualmente che ai ben morti una volta non sia nè possibile nè lecito risuscitare insino al dì della universale risurrezione. (*ilarità generale*).

*Varie voci.* Ai voti, ai voti.

**Presidente.** Se non vi ha altri che chiegga la parola, metto ai voti il N. 3.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« N. 4. Il Codice della marina mercantile, che costituisce l'allegato A. »

Su questo numero non è iscritto alcun oratore, epperò se non si domanda la parola lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« N. 5. La legge per l'estensione alle provincie toscane del Codice di procedura penale, che costituisce l'allegato B. »

**Senatore Slotto-Pintor.** Su questo numero io vorrei fare una utilissima osservazione, per la quale sarebbe necessario che il signor Ministro Guardasigilli udiasse, ma non c'è.....

**Presidente.** È stato chiamato d'urgenza fuori del Senato, ma spero non tarderà a rientrare; intanto ella

può fare le sue osservazioni essendo presente la Commissione, la quale pure può farsene carico.

Senatore **Slotto Pintor**. Da un degno magistrato e di molta esperienza appresi che il fissare i giudici delle Assisie per giorni quindici reca all'Erario uno scapito di lire trecentomila, o poco meno; imperocchè vi si comprendono i giorni della domenica e del lunedì ne quali si fa feria, e nondimeno si paga la indennità a' giurati. La Svizzera infatti, accortosi del danno, ha mutato metodo e ha ristretto le Assisie a giorni tredici, a cominciare dal martedì della prima settimana e terminando nel sabato della settimana successiva, nel quale si rimandano a casa i giurati.

Lo stesso magistrato considerava che se si ponesse l'obbligo della carta da bollo agli avvocati i quali domandano di essere retribuiti sopra i beni degl'imputati messi a sequestro, e se si fermasse un emolumento per le istanze di prescrizione contro le sentenze, lo Stato si avvantaggerebbe di una rendita di lire seicentomila almeno.

Io non so veramente quanto ci sia di vero in quei calcoli. Dico che il magistrato al quale accenno è tra coloro i quali, per invito del Ministero, posero mano a un disegno di tariffa giudiziaria che non è stata fin qui messa in atto. Dico che queste e somiglianti questioni meritano di essere studiate.

E molte cose avrei a dire de' giudici istruttori. Perchè dipendenti dal procuratore del Re? Perchè amovibili? Dove sta qui la garanzia della società e degl'imputati? Perchè non potranno delegare pe' processi de' reati commessi nel luogo della loro residenza? Essendo ne' capi-luoghi maggiore la sicurezza, quivi si commettono per lo più i reati minori, ma in maggior numero per la frequenza della popolazione. Onde avverrà che, di regola, la istruzione dei processi pei reati maggiori sarà affidata alle cure esclusive dei giudici di mandamento. E per ultimo, perchè non fare un capo istruttore dappertutto dove sono istruttori? Perchè non pareggiarli per grado e per stipendio al procuratore del Re? Altra volta toccai di queste cose, e l'onorevole Pisanelli, allora Guardasigilli, mi dava pienamente ragione. Ma nulla frattanto io veggio mutato nel Codice che ci si presenta, e il peggio è che il Guardasigilli, parlando ora con altri, o non mi ode, o fa mostra di non udirmi. (*ilarità generale*)

**Presidente**. Non mi resta che di mettere al voti il N. 5 dell'art. 1.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« N. 6. La legge per l'estensione alle provincie toscane dell'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859, e della legge sugli stipendi della magistratura, del 20 dello stesso mese, che costituisce l'allegato C. »

Anche su questo allegato è iscritto il Senatore **Slotto-Pintor**.

**Senatore Slotto-Pintor**. Signori Senatori, molti di voi hanno, cred'io, a quest'ora scorso coll'occhio il Co-

dice di procedura civile che reggerà per tempo più o meno lungo le forme de' giudizi ne' tribunali del Regno. E lode ne sia all'onorevole Giuseppe Pisanelli che i disegni compiuti di due Codici seppe rassegnare al Parlamento, assai migliori, per mio avviso, Ministro di Grazia e di Giustizia egli, che dei Culti.

A me è paruto commendabile quel Codice sotto alcuni rispetti. Nè dico però che non sieno in esse molte a correggere assai, avvegnachè anzi esso non adempia gran fatto allo scopo di un Codice di procedura, di rendere cioè la dispensazione della giustizia semplice, pronta, sicura, poco dispendiosa.

Ma quello che è strano per ogni verso, un Codice di procedura ci si presenta innanzi che s'abbia una legge comportevole di organamento giudiziario. L'ordine logico è capovolto. E' vero, prima questione ne' giudizi è chi debba rendere giustizia, appresso, *in qual modo*: l'una delle quali questioni l'altra pregiudica. Pognamo che sopra altre fondamenta debbonsi, siccome io penso, e altri meco, instaurare le giudicature di mandamento, o che un esame più diligente consigli di schiantare i tribunali di circondario; a qual pro, dico io, ci si traccia il modo di procedere davanti a giudici, i quali o più non saranno, o saranno tutt'altro di quello che oggi sono?

Se non che io intendo per ora strignere principalmente il mio discorso alla parte essenziale di una legge di organamento giudiziario, a quella cioè che riguarda il diritto e l'ordine delle promozioni nella magistratura giudicante.

Signori, voi lo sapete, è illusione la libertà, sogno e ombra vana lo Statuto senza la indipendenza intiera, compiuta, pienissima de' magistrati. Nè indipendenza possibile sarà mai finchè il Ministero Pubblico, eguagliato al corpo giudicante, sia un agente diretto del Governo; finchè il giudice non sia, meglio che di nome, inamovibile di fatto; finchè la promozione non sia un diritto creato, riconosciuto, — protetto dalla legge, anzichè un favore motivato dallo arbitrio di un Ministro.

A sconci affatti provvede essa la legge del 13 novembre 1859 che si tratta di estendere a tutta la penisola? Pensate! Il Ministero Pubblico pareggiato al giudice, amovibile, maneggevole a voglia di chi governa, iniziatore esclusivo e arbitro dell'azione penale, fa pressione sul corpo giudicante il quale non ha mezzi propri e giuridici a tenerlo dentro i naturali suoi confini: la inamovibilità pressochè distrutta colla facoltà di traslocare anche ne' gradi più rilevati dell'ordine giudiziario. E del diritto della promozione che ne è egli, o Signori?

Ecco separate le *carriere* come uso dire della magistratura istante e della magistratura giudicante; ecco vietato, di regola, il passaggio dall'una all'altra carriera; ecco gli stipendi fissati per legge, gli aumenti di stipendi conceduti in ragione di anzianità, l'anzianità calcolata non per corpi dislinti, ma in tutta quanta è la magistratura dello Stato.

È sta bene. Ma ecco, d'altro canto, la regola divenuta eccezione, e secondo l'arbitrio più o meno ragionevole di un Ministro, le due parti della magistratura mescolarsi insieme e confondersi; ecco un avvocato patrocinante il quale dopo otto anni di esercizio può essere nominato giudice di circondario, dopo anni dodici, consigliere di una Corte d'appello, dopo anni quindici, presidente o consigliere di Cassazione.

Di tal guisa il Ministro non potrà, senza censura, mettere innanzi a un magistrato che duri nel servizio anni quaranta e due giorni un altro magistrato che sia in carica da soli anni quaranta e un giorno, ma ben potrà chiamare a precederlo l'ultimo tra gli avvocati che abbia esercitata la libera e fruttuosa sua professione per anni quindici, o dodici od otto! . . . Se vi ha taluno, o se anche molti v'abbiano che stimino questa essere giustizia giusta, io non sono del loro avviso. Tenete a mente, o Signori, le seguenti considerazioni!

Sia la prima. Un abile e fortunato, talvolta più fortunato che abile patrocinatore di cause ha messo insieme una vistosa sostanza; nella età di quaranta o poco più anni, varcato appena di un lustro il mezzo del cammino di nostra vita, egli si trova di avere un mezzo milione di patrimonio. Oh come è quanto è bello, dopo ciò, venir a servire lo Stato e iscriversi ne' ruoli della magistratura, non già per soldato o capitano o capo di battaglione, ma per generale di brigata, o per luogotenente generale o per generale d'esercito! (*Harità*) E intanto antichi magistrati che giudicavano i giudici del ben capitato signor avvocato e gli davano de' manrovesci a dritta e a sinistra, hanno a patire la umiliazione di vedersi preceduti, forse anche presieduti dal signor avvocato!

Seconda considerazione. Non è ella antica, naturale, vorrei quasi dire indistruttibile (non cerco le ragioni), la emulazione tra i corpi giudicanti e patrocinatori di cause?

Terza considerazione. D'ordinario gli avvocati (né pur qui vo' indagare le ragioni) sono eglino i migliori magistrati? Abituati a guardare le cose da un lato, a patrocinare le cause molto dubbie, sono eglino i magistrati migliori? Vorrei poter dire di sì. Ma ahime! A parte sempre le onorevoli eccezioni, io debbo rispondere, che no!

E per ultimo, o Signori, badate a un fatto costante, invariabile. *Mal volentier lo dico, ma sforzami* l'amor tenace del vero e la memoria ribelle ad ogni obliovione

*Che mi fa souvenir del mondo antico.*

I ministri di Grazia e Giustizia furono antichi e benemeriti magistrati sotto altra forma di reggimento. Era in onore ancora l'antico detto *tractant fabrilia fabri*. Ma nel Governo rappresentativo, e tanto più se parlamentare (palesi sono le ragioni di quest'altro fenomeno) sono e saranno avvocati patrocinanti; ressochè sempre.

Vedete dunque che importino, vedete a che traggano le accennate disposizioni della legge 13 novembre 1859!

Né basta. Vi ha egli uno stato delle anzianità? No. Un tribunale che giudichi del più sacro di tutti i diritti, io vo'dire delle speranze legittime di una intiera vita? No. Anzi vi ha egli soltanto un sindacatore degli atti ministeriali in opera di promozioni? No. Un modo di richiamo giuridico, utile efficace? No. Nulla di tutto ciò.

Queste e altre indagini molte fa l'onorevolissimo nostro collega Senatore Musio in un libro che intitola *Studi sul riordinamento giudiziario*, libro stampato in Ancona, or sono due anni, non divulgato finora per motivi personali all'autore, libro al quale il Guardasigilli presente e i prossimi o lontani suoi successori potranno attingere que' principii di ragione e di giustizia che la magistratura giudicante invoca in alte grida.

« L'ordine giudiziario di uno Stato libero, egli scrive, non può essere che o costituito all'apice de' poteri (come a cagion d'esempio, negli Stati Uniti d'America), o uno de' poteri fondamentali. I principii informanti lo Statuto impongono un ordine giudiziario che sia posto in antagonismo col potere ministeriale, e sia guarentigia della nazione contro lo stesso potere.... Un organamento giudiziario che in qualunque modo metta le sorti de' giudici nello arbitrio de' ministri annienta l'antagonismo richiesto dallo Statuto e la guarentigia data alla nazione. » Così egli.

Sì, o Signori, la promozione è cosa, in tutto rigore, appartenente agli ordini della giustizia. Essa è diritto naturale dell'uomo, diritto comune de' pubblici uffiziali, diritto speciale de' magistrati.

Non ostano a questi principii (e l'autore lo dimostra con argomenti irrefutabili) né il silenzio dello Statuto sul diritto della promozione, né la prerogativa regia di nominare a tutte le cariche, né la irrisoria responsabilità ministeriale, né la esagerata difficoltà della esecuzione pratica. L'arbitrio de' ministri nella scelta de' pubblici uffiziali nuoce alla moralità degli eletti, nuoce alla moralità del Governo; peggio poi l'arbitrio sulle sorti de' magistrati.

I quali, nello intuito del ben pubblico, debbono potersi traslocare, io non lo nego. Ma per quali cause? E chi giudica di queste? Una eletta schiera di scrittori, capo a tutti il Meyer, reputa la *traslocabilità* non compatibile colla *inamovibilità*, quando non sia regolata da leggi precise che escludano affatto ogni arbitrio ministeriale.

Quanto è della trasformazione del Ministero Pubblico, fu spreco di danaro e colpo mortale alla libertà de' giudici. Un Pubblico Ministero che rappresenta il Potere esecutivo presso l'Autorità giudiziaria, e che posto sotto la direzione del Ministro Guardasigilli, è un Pubblico Ministero assurdo. Assurdo è, nell'ordine razionale, che l'una delle parti, e sia pure il Pubblico Ministero sia eguale a colui che giudica. Assurdo fu nell'ordine dei fatti, che un numero sterminato di sostituiti degli av-



vocati fiscali e degli avvocati generali abbiano non solo raggiunto il grado e lo stipendio de' giudici, de' consiglieri, ma che, usufruttuando la situazione abbiano da un giorno all'altro, dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina addoppiati i salarii e lasciato indietro i membri più anziani del Corpo giudicante; con quanto pro dell'erario e della giustizia, altri vel dica.

Assurda è soprattutto una legge copiata dalla legge francese dell'anno VIII, legge che fu arma di sfrenata tirannide a quel primo Napoleone il quale, non potendo soffrire l'altissima dignità e l'autorità del Gran Giudice, creandolo Ministro e perciò amovibile, lo tolse a ogni ingerenza giudiziaria e rendette schiava la magistratura. Il signor Hello, confrontando quella legge coll'altra del 1790, qualifica quest'ultima repubblicana colla veste monarchica, quella tirannica colla veste repubblicana. L'Ortolan scrive che il Ministero Pubblico in Francia fu più indipendente sotto il governo assoluto che sotto l'Impero. Il Rey consiglia torre a modello il Pubblico Ministero inglese ch'ebbe virtù di salvare più volte le libertà della nazione.

Legga il signor Ministro e studi i confronti che l'ottimo scrittore istituisca tra i Ministeri Pubblici dell'Inghilterra, della Francia e dell'Italia; legga, se gli piace, un libro picciolo per mole, ma grande per sapienza civile, intendo dire il libro *Dell'autorità giudiziaria*, stampato in questa città nel 1842 dal dottissimo nostro collega Senatore Sclopis, il quale supplendo al voto lasciato dal Mayer nella sua opera *Delle istituzioni giudiziarie*, nella quale non mentova per niente l'Italia, ragiona del Ministero Pubblico in relazione colla sola forma politica della monarchia pura: e se non si sentirà propenso a mutare radicalmente il sistema, ben si scorge che gli sta a cuore il concetto espresso in quei due versi di poeta a me incognito:

« Assoluto dispotico Governo

« È buono per l'estate e per l'inverno. (Harité)

**Presidente.** Queste parole possono racchiudere una personalità, per la quale è mio dovere d'invitare l'oratore ad usare parole più temperate.

**Senatore Stotto-Pintor.** Insomma, o Signori, il Ministero pubblico organato nel 1859 è contrario alla ragione filosofica, alla ragione storica, a ogni ragione economica d'uomini, di tempo, di danaro, alla ragione giuridica; e racchiude pericoli enormi per la libertà e per la giustizia.

E senza dirne più altro, io concludo collo egregio Senatore Muslo:

« 1. Che la legge 13 novembre 1859 sconvolge le idee più elementari di merito e di ricompensa.

« 2. Che condanna la magistratura presente al dispregio, la magistratura avvenire alla nullità.

« 3. Che (porgete bene orecchio, o Signori) inaugura un — sistema di brogli — circondato dalla soleanità delle sanzioni legislative. »

L'espressione è forte, o Signori, il broglio eretto in sistema, la ipocrisia della giustizia, la negazione di Dio!

Ma se anco il Senatore Muslo, magistrato a nessun altro secondo, potesse o volesse disdirlo, io la manterrei, io!

A' quali danni non può fare riparo la oculutezza, non la rettitudine del Ministro circonvenuto dallo ascendente, ingannato dalle arti di quelli che lo avvicinano, cosicchè, volere o non volere; lo Stato può subire a quando a quando la vergogna e il danno di magistrati diseguali all'alto ufficio. Consentitemi, Signori, per cortesia vostra che vi dia lettura di un breve tratto del celebre Luciano che volli inserito nel sesto libro di un'opera intitolata: *Degli uffici de' magistrati e della virtù civile*, opera dettata insin dal 1845, ma che non potei prima del 1848 metter fuori per motivi che qui è bello il tacere. Quivi dunque a pagina 328 trattandosi della elezione de' magistrati, si legge:

« Adunatosi un dì nel capo di Luciano il pieno e general concilio degli Iddii d'ambidue gli Ordini, massimi e minori, e sedutosi nella sala d'oro, chi più, chi men sollevato, e in ricco seggio e vicino al trono di Giove, secondo l'antichità e i meriti di ciascuno, trasse in mezzo il curioso investigatore e libero ammonitore de' comuni e dei privati disordini, Momo: e senza inchinarsi a riverire quel maestoso consesso, come chi tutto v'ha in un pensiero, e non bada, o non cura, Padri coscritti, disse, vostra fe', può egli essere che non arrossiate di vergogna e di sdegno al veder fatti degni di contarsi fra voi la plebaglia che vi siede qui avanti, indegna di pur contarsi fra gli uomini? Coal dunque non basta a più d'uno di voi (sia merito delle sue fatiche, sia tutta e sola mercè e grazia di Giove) lo essere arrolato al numero degl'Iddii, se anche non si strascina dietro e vuol che a forza si indiano i canovai, i coppieri, i tamburini, i famigli, i valetti? E rivoltosi a Bacco intorniato di Fauni, di Satiri, di Sileni, mirate, disse, che nuovi originali, che graziose stampe, che vaghi celfi di deità da abbeverar coll'ambrosia, sono coteste: e mostratene le lanute cosce; i pie' biforcuti, l'ispido petto, le irsute barbe, le corna, le code male occultantesi dietro: vedete, disse, che razza di Dei ne faccia quel generoso! E fin proponendo il mettere a partito che prima que' più che mezzi caproni divengano uomini interi, poi meritandolo si trasformino in Dei (starietà). La quale invenzione del festivissimo greco (nota assai acconciamente il P. Daniello Bartoli nella sua *Geografia trasportata al morale*) non altro significa se non se doversi andare ritenuti nella scelta dei pubblici ufficiali di maggior conto, ossia *grandi spalle convenirsi a gran curichi.* »

Da ognuno si ripetono le parole dello Statuto — la giustizia emana dal Re. — La giustizia, o Signori, emana dalla eterna ragione trasfusa nella legge; e quelle parole copiate dalla costituzione francese sono un suordopera perchè sono un anacronismo. Non era più tra noi una giustizia feudale, quando il Re magnanimo largiva lo Statuto, come era di quei tempi in Francia. Quel concetto dunque non ha ragione di essere, tranne che s'in-

tenda per esso che il Re nomina, lo che nessuno contende, a tutti gli uffici giudiziari.

Il confronto della legge 13 novembre 1859 colla legge militare sulle promozioni, del 13 novembre 1853, riesce vergognoso per gli uomini di toga. Ciò dimostra, a non dubitarne, l'onorevole Senatore Musio in queste parole:

« La legge militare mettendo in confronto due posti contro tutti gli altri del Reggimento non offre al favoritismo che una proporzione di due a cento (sono i due posti di Stato Maggiore); la legge giudiziaria mettendo per ogni vacanza in confronto i magistrati che gradualmente possono aspirarvi, con tutti gli avvocati aventi otto o dodici o quindici anni di esercizio, apre al favoritismo una proporzione venti volte maggiore.

» La legge militare non chiama il cavaliere il cui cavallo sia il primo a nitrire, o il primo passante per via che abbia l'abilità di arrampicarsi, ma mette in confronto ufficiali con ufficiali dello stesso grado. La legge giudiziaria prende uomini del tutto estranei alla magistratura, e non si limita a porli in confronto coi più giovani, ma anche co' più vecchi, più periti e più virtuosi magistrati.

» La legge militare prende un luogotenente per farlo capitano, un capitano per farlo maggiore. Ma la legge giudiziaria prende... l'ultimo avvocato che non si è mai visto né pure in una giudicatura mandamentale... a petto del più canuto e venerando Presidente d'appello...

» La legge militare concedendo un raro favore non offende le oneste suscettibilità de' gradi superiori, e si conforma alle leggi generali emergenti dall'ordine di natura e di ragione. Ma la legge giudiziaria cinge la spada del Generale a chi non ha mai cinto la scabola del soldato, avvilisce anche la dignità dei gradi supremi, e con mali mortali posterga ogni ordine di ragione e di natura. »

L'onorevole Guardasigilli troverà a suo agio in quel libro svolte le teorie della promozione, vedrà profonde discussioni intorno alle prerogative della Corona, all'arbitrio ministeriale, al concetto giuridico del Pubblico Ministero. Vedrà la genesi e la sintesi della legge 13 novembre e la giusta censura fondata sui principii razionali, sugli argomenti storici, e sopra le dottrine dei più accreditati scrittori, quali sono in grazia d'esempio, il Costant, e l'Hollo e La Ferrière e l'Ortolan e l'Henrion de Pansey e il Rey e il Dalloz e il Pardessus e il Filangieri e il Niccolini e il Gioia e il Romagnosi e il Meyer e altri moltissimi. (*Harità generale*)

Le seguenti osservazioni del Senatore Musio, tutte ricalcate coi fatti, sieno dimostrazione al Senato che io mi sto al di qua del vero. « La magistratura è schiava, egli dice, schiava persino di coloro che fanno lo esercizio di buon cristiano colla pratica giornaliera dell'arrietta sulla calunnia, e che hanno l'arte di farsi ascoltare e credere... I primi uomini nuovi ai quali la legge ha prodigato i suoi favori sono stati quelli che nell'*album* del *Fischietto* comparivano capi-fila de' venditori

di fumo... Tiberio fu meno spregevole de' suoi successori perchè tolse a regola di Governo di non dar cariche al merito splendido, per invidia e per timore, ma di non darne nè meno al demerito noto, per verecondia e per cura dell'onor suo... Quando leggo nei giornali lombardi che il despota straniero si aveva riservato il diritto di nominare oltremonti i satrapi del suo dispotismo, e che per la nomina de' magistrati indigeni era aperto un giudizio di merito comparativo, ponendo questo giudizio a fondamento delle sue preferenze, sono costretto a confessare con vergogna che gli studi della sapienza italiana e i consigli del Gioia e del Romagnosi hanno in questa parte fruttato più alla tirannide dell'Austria, che al genio dell'Italia... Quando mi imbatto in due casi e vedo, non già preferenze date a simpatie, ma in uno — levati tu di qui che io mi ci metta — e nell'altro il delitto santificato col premio, allora io sento uno sdegno che mi trascina a esclamare: dove ne sono andati i sentimenti primi di giustizia, di decoro, di verecondia? Dove le più volgari nozioni di colpa e di virtù, di premio e di pena? Fu ciò nel 1860! Fu ciò in Italia e in Torino!... »

Volete ora udire i miglioramenti recati alla legge 13 novembre 1859 ai quali accennava l'onorevole Ministro per causare la mia interpellanza che ebbe poi la bontà di accettare nel 31 del passato gennaio? Vogliate leggere gli articoli 17, 18, 19 dell'Allegato D. Otto anni di esercizio dell'avvocatura, si richiedevano per poter essere nominato Giudice di Circondario: ora bastano sei. Dodici d'avvocatura eran titolo per poter sedere Consigliere in una Corte d'Appello: ora bastano dieci. Quindici anni d'avvocatura erano necessari acciò che altri potesse essere nominato Consigliere di Cassazione; ora bastano dodici!

Signori Ministri Guardasigilli del regno italiano, voi siete ammirabili facitori d'arbitrio, instancabili creatori! Perchè non proponete voi un'altra legge acciò che il dottorato dell'oggi possa la domane essere nominato Presidente della Corte di cassazione o della Corte dei Conti o del Consiglio di Stato!!!! (*Harità*).

Signori Senatori, a me giova terminare con queste parole, a voi gioverà, spero, l'avermi udito, e che, a malgrado di tutti i sofismi, possiate con ogni fermezza accogliere la mia persuasione, che cioè la legge 13 novembre 1859 architettata sotto il Ministero dell'avvocato poi Senatore Vincenzo Miglietti, riveduta e corretta peggiorandola, dall'avvocato deputato Giuseppe Pisanelli, è legge da rifarsi, da schiantarsi dalle ime radici, se si voglia provvedere alla libertà dei cittadini, alle ragioni immutabili della giustizia, alla dignità della nazione, all'indipendenza e al decoro della magistratura giudicante, al senso oramai quasi perduto della pubblica moralità. (*Segni di approvazione*)

Presidente. Trovasi ora iscritto il Senatore Castelli per parlare sul N. 6 e sul numero 7, i quali hanno rapporto tra di loro. Epperò io gli accordo la parola prima sopra l'uno e dappoi sopra l'altro.

Senatore **Castelli E.** Coll'Allegato C si tratta di estendere alla Toscana la legge d'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859. Fa parte di questa legge l'istituzione delle Corti d'assisie, ma le Corti d'assisie come sono ordinate colla legge del 13 novembre 1859, non esistono più; esistono invece le Corti d'assisie come furono ordinate colla legge del gennaio dello scorso anno; quindi insieme alla pubblicazione della legge 13 novembre 1859 è indispensabile che si pubblichi ed estenda anche per la Toscana l'ultima legge sulle Assisie, altrimenti si avrebbero Assisie composte esclusivamente di membri di Corti d'appello in tutta l'Italia, meno nella Toscana. Ciò è evidente.

Da quest'avvertenza sono tratto a farne una seconda, nell'ultima legge sulle Corti d'assisie è l'articolo 2 il quale stabilisce, che i ruoli delle cause da deferirsi semestralmente alla Corte d'assisie saranno formati dal primo Presidente.

Questa disposizione nell'articolo 2 è stata aggiunta a quella che stabilisce che, qualora in una Corte d'assisie vi siano due Presidenti, il primo Presidente distribuirà il lavoro fra di essi per quindicina.

Da queste due disposizioni poste nello stesso articolo è sorto il dubbio, se la disposizione finale di quest'articolo medesimo, la quale ha tratto alla formazione dei ruoli, si debba intendere ristretta al caso in cui vi siano due Presidenti di una medesima Corte d'assisie, o si debba applicare, sempre che si tratti di formare i ruoli trimestrali.

La legge del 1864 relativamente alla formazione dei ruoli non contiene verun'altra disposizione che quella che si legge nell'articolo 2; ragione vuole adunque che si ritenga che, quando parla della formazione dei ruoli, ne parla per regola generale; e tuttavia è nato un dubbio a questo riguardo, il quale importa sia sciolto legislativamente. In conseguenza mi permetterò di sottoporre al Senato, ed al signor Ministro Guardasigilli la mia opinione a tale riguardo.

E primieramente io accennerò che, quando nell'Ufficio Centrale del Senato si esaminò il progetto sulla riforma delle Corti d'assisie che era stato presentato dal Ministro Pisanelli, l'Ufficio Centrale, fra le varie modificazioni che vi introdusse, comprese pur quella di inserire nell'articolo 2 la dichiarazione, che i ruoli sarebbero formati dal primo Presidente, giacchè su questa materia erasi precedentemente disposto con semplice regolamento.

Nel fare quest'aggiunta alla legge, l'Ufficio Centrale intese di fare una disposizione generale, ed io lo posso tanto più asserire in quanto che la proposta venne da me fatta nell'Ufficio, dal quale fu poi, come forse ricorda il Senato destinato a riferire su quella legge.

Il motivo che allora mi induceva a fare quella proposta, a cui unanimi si unirono i miei colleghi dell'Ufficio Centrale, era questo principalmente, che dovendo cioè i primi Presidenti dirigere e rispondere della generalità del servizio delle Corti da essi presiedute, era

naturale che da essi fossero distribuiti i lavori, tanto in materia civile che in materia penale. Un'altra ragione mi induceva pure a quella proposta, ed era che, siccome in realtà i primi Presidenti sono i Presidenti nati delle Corti d'assisie, in quanto che la legge dichiara che, sebbene annualmente dal Governo, anzi dall'autorità del Re si nominino speciali Presidenti per le singole Corti di assisie, pure il primo Presidente può sempre presiedere personalmente, quando lo crede, le Corti stesse, così ne conseguita evidentemente che, se il primo Presidente è Presidente nato delle Corti di assisie, se ha diritto di presiedere sempre quando ne reputi il caso, a lui, e non ad altri spettar deve la formazione dei ruoli, perchè sarebbe assurdo che volendo egli presiedere, dovesse sottostare all'osservanza di un ruolo fatto da un suo subalterno.

D'altra parte poi una terza ragione ancora mi muoveva a fare quella proposta. Secondo il sistema del regolamento che fu pubblicato in esecuzione della legge del 1859 è stabilito che il ruolo si formerà dal Presidente delle Assisie di concerto col Procuratore generale. Ora da questa disposizione ne può facilissimamente conseguire che il Presidente delle Assisie, il quale non ha che il grado di Consigliere d'Appello debba, nella massima parte dei casi subordinare la sua opinione a quella del Procuratore generale in caso di dissenso fra loro; e ciò basta per condannare il sistema secondo il quale, ne verrebbe in definitiva, che il ruolo delle cause, l'assegnazione del numero dei giorni necessari per dar corso ai dibattimenti dipenderebbe da una delle parti interessate nel giudizio, il che è contrario evidentemente a tutti i principii. Ma suppongo invece che questo Consigliere, forte del diritto che gli dà la legge, non voglia cedere all'opinione contraria che manifesta il Procuratore generale. In questo caso chi deciderà come debba essere formato il ruolo, se non v'è una terza autorità incaricata di pronunciare? Ecco dunque che facilmente si andrebbe incontro a sconci, a ritardi, a gravissimi inconvenienti. Logico quindi mi pareva, e mi pare tuttavia, che l'incarico di formare i ruoli sia affidato al Capo della Corte il quale coll'ordinare esso questa importantissima parte del servizio, può impedire che si assegni per la discussione delle singole cause criminali un numero insufficiente od eccessivo di giorni ed evitare soverchie spese all'erario, senza che da tale sistema possano derivare inconvenienti di sorta, in quanto che è certissimo che il primo Presidente nel formare i ruoli, terrà sempre nel debito conto le indicazioni che gli verranno date dal Presidente delle Assisie e dal Procuratore generale; e sarà così allontanato ogni pericolo di soverchia preponderanza del Pubblico Ministero sul Presidente delle Assisie ed il pericolo di collisioni che non si avrebbe altrimenti modo di far cessare.

Queste erano le ragioni che io facevo prevalere nel seno dell'Ufficio Centrale; esse furono trovate valide, ed io incaricato della redazione delle modificazioni della legge, inserii la proposta nell'art. 2, senza che nella

discussione che ebbe luogo in Senato, nessuna difficoltà si sia elevata a questo riguardo; quindi era naturale di ritenere che la massima era accettata, non già soltanto come una mera eccezione, che non avrebbe avuto ragione sufficiente di essere, ma come una regola generale sostituita per legge ad una regola diversa, che non era stabilita se non per un semplice regolamento.

In conseguenza di queste considerazioni, non posso a meno di pregar il signor Ministro perchè nell'introdurre nella legge del 13 novembre 1859 le modificazioni per la formazione delle Corti d'assise, portate dalla legge del 1864, si faccia carico di questo dubbio che si è elevato sull'interpretazione dell'art. 2 della legge stessa e lo risolva nel senso che si evitino tutti gli inconvenienti ai quali ho accennato, ove si ripristinassero le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della legge del 1859.

Giacchè ho la parola e che l'ho presa per fare alcune osservazioni sulla legge del 13 novembre 1859, farò ancora una osservazione la quale ha rapporto in timo colla stessa legge, voglio dire una osservazione sulla legge per modificazioni a quella generale di riordinamento giudiziario.

**Presidente.** Non crede ella conveniente di aspettare il N. 7 che riguarda ciò?

**Senatore Castelli E.** Non erano che poche parole, ma per me è lo stesso.

**Presidente.** È più regolare.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** La prima avvertenza cui si richiamava l'onorevole Senatore Castelli era stata già fatta dall'Ufficio Centrale nella sua relazione. Si era notata una lacuna incorsa per equivoco nella serie delle indicazioni di queste leggi racchiuse nell'articolo 1, inquanto che si era lasciata in disparte la legge ultima del 1864 già votata intorno alle Corti d'assise. Ma a questa lacuna si potrà facilmente supplire usando delle facoltà contenute nell'articolo 2 che si riferiscono precisamente all'esecuzione delle varie leggi, e così andrà estesa anche alla Toscana l'ultima legge sulle Corti di assise.

La seconda avvertenza che faceva il Senatore Castelli si potrebbe in verità considerare piuttosto regolamentare che meritevole di una dichiarazione legislativa. L'onorevole Senatore Castelli non ignora per quali considerazioni, elevatosi quel dubbio, fosse stato deciso affidarsi alla presidenza delle Assise anzichè al primo Presidente delle Corti di appello la formazione del ruolo.

Si pensò che affidandola al Presidente delle Assise, questi avrebbe potuto meglio soddisfare alle esigenze del servizio, e all'andamento più spedito delle cause e ne fosse egli il miglior giudice. Non mi dissimulo però che le osservazioni testè fatte dall'onorevole Castelli hanno pure il loro valore, ed io non ho difficoltà alcuna che portandosi a nuovo esame questa parte dell'ordinamento giudiziario, si possa anche tener conto delle sue osservazioni, le quali saranno sottoposte a nuovo esame.

**Presidente.** Pongo ai voti il numero 6.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« N. 7. La legge per alcune modificazioni all'organico giudiziario del Regno, che costituisce l'Allegato D. »

Ha la parola il Senatore Castelli.

**Senatore Castelli E.** Poche parole ho a dire relativamente a questa legge che contiene alcune modificazioni a quella del riordinamento giudiziario. Queste poche avvertenze si riferiscono al paragrafo intitolato: *Delle condizioni speciali per la nomina ai vari impieghi giudiziari.*

Nell'art. 23 di questa legge leggo: « A vice-cancelliere della Corte di cassazione potranno essere nominati i laureati in legge che abbiano esercitato funzioni giudiziarie per tre anni o l'avvocatura per anni cinque. »

Come ha inteso il Senato, per conseguire l'ufficio di vice cancelliere della Corte di cassazione è imprescindibile a termini della surriferita disposizione, la qualità di laureato. Trovo invece nell'articolo precedente, che i cancellieri dei Tribunali di Circondario possono essere assunti a cancellieri delle Corti di appello e indi della Corte di cassazione; e trovo nell'art. 21 che per essere assunti a segretarii di Tribunale, non è necessaria la qualità di laureato.

Conseguenza di questa disposizione è adunque, che un non laureato può conseguire il posto di cancelliere della Corte di Cassazione, mentre per esser vice-cancelliere, si richiede in modo imprescindibile la qualità di laureato.

Evidentemente non vi è ragione per esigere una simile qualità per l'ufficio di vice-cancelliere, quando la qualità stessa non è dalla legge ritenuta indispensabile per il più elevato e importante ufficio di cancelliere.

Io quindi, perchè la legge non rimanga illogica, e perchè d'altra parte non trovo giusto che ai vice-cancellieri delle Corti d'appello sia chiuso l'adito a percorrere una discreta carriera, prego il signor Ministro di farsi carico di queste considerazioni all'effetto di riformare l'alinea di quest'articolo 23 in modo che, senza variarne la parte che prescrive che per essere vice-cancelliere della Corte di cassazione la prima categoria degli eleggibili è scelta tra coloro che sono laureati, come è prescritto per la prima categoria degli aspiranti al posto di cancelliere della Corte medesima, aggiunga una seconda categoria per i vice-cancellieri della Corte suprema, come si è aggiunta per i cancellieri della Corte stessa, dichiarando che in quella guisa che i segretarii dei tribunali di circondario possono aspirare, sebbene non siano laureati, ad essere promossi a cancellieri delle Corti d'appello e quindi anche della Corte di cassazione, per parità di ragione e di trattamento i vice-cancellieri delle Corti d'appello potranno, tuttochè non laureati, concorrere nelle nomine ai posti di vice-cancellieri della Corte di cassazione.

In tal modo si manterrà nella legge una norma eguale per la carriera dei diversi uffiziali di segreteria, lasciando aperta a questi utili funzionari delle Corti di Appello una promozione che non è sicuramente superiore alla capacità che debbono avere per adempire l'ufficio di vice-cancellieri.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Non ho difficoltà di prendere in esame le osservazioni state fatte dall'onorevole Senatore Castelli.

**Presidente.** Metto ai voti il N. 7.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« N. 8. La legge di modificazioni al Codice penale circa la competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario, che costituisce l'allegato E. »

Non vi sono osservazioni su questo allegato.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« N. 9. La legge circa l'espropriazione per causa di pubblica utilità, che costituisce l'Allegato F. »

Su questo allegato ha chiesto la parola il signor Senatore Martinengo.

**Senatore Martinengo G.** Signori Senatori:

Già nel chiudersi della discussione generale, l'onorevole signor Relatore ebbe a dirvi come questa legge che ha per causale la unificazione, fosse l'unica la quale si presenta al Senato come cosa nuova mentre delle altre leggi egli ebbe cognizione, ed ha più o meno discusso.

L'altro ramo del Parlamento pure non ebbe ad occuparsi di questa legge che autorizza la espropriazione per causa di utilità pubblica, sebbene fosse a quella Camera elettiva presentato un progetto consimile di legge nel luglio del 1864, per cura dell'onorevole Ministro Pisanelli, il quale progetto differisce alquanto dall'odierno; ed anzi io vedo con piacere esservi ommesso il capo 3, le cui disposizioni a me sembravano una vera manomissione dei diritti di proprietà, diritti che io credo debbano stare a cuore dello statista, a cui incombe obbligo di far sì, che la personalità dell'individuo non sparisca, nè venga assorbita dalla personalità morale dello Stato; e non deve lasciar menomare o distruggere tale personalità dell'individuo, imperocchè gli interessi e la tutela delle proprietà di ciascun cittadino formano appunto la fortuna ed il vero interesse dello Stato.

Io non vi dirò, o Signori, le mende che a questo progetto di legge sarei per trovare, non essendo mia intenzione oppormi a che questo complesso di leggi per l'unificazione legislativa abbia il suo pieno effetto, effetto che io spero sarà per conseguire coll'approvazione del Senato. Io credo che con questa legge unificatrice avremo fatto una conquista, che a me pare cer-

tamente molto favorevole e gradita, e perciò non vorrei in modo alcuno infirmarne la soluzione favorevole.

Non accennerò quindi come questa legge, la quale decreta l'espropriazione *per zone*, sia soverchiamente lesiva dei diritti delle proprietà. Non vi dirò come invece di essere riservato al potere legislativo il determinare i casi nei quali concorrono gli estremi per la espropriazione forzata per causa di utilità pubblica, essendo ciò demandato in molti casi al potere esecutivo i diritti della proprietà sono mal tutelati e ciò ancora di più quando questo mandato si affida ad un grado inferiore del medesimo, cioè fino al Sotto-Prefetto.

Se fosse discussa questa legge articolo per articolo, avrei proposti alcuni emendamenti, ma essendomi tolta una tale facoltà dal metodo di discussione suggerito dalla necessità politica, mi limiterò a fare soltanto una semplice raccomandazione all'onorevole Guardasigilli, consistente nel pregarlo, che egli voglia aver cura di allargare alquanto i termini prefissi in 14 degli articoli di questa legge, giacchè essendo questi colanto ristretti e limitati, viene quasi preclusa la via alla propria difesa, e si mette la proprietà in somma angustia per far valere le sue ragioni, che quasi si può dire che questa facoltà sia tolta.

Spero che l'onorevole signor Ministro vorrà accogliere questa mia raccomandazione.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Ben disse l'onorevole Senatore Martinengo che questa legge di espropriazione per ragione di pubblica utilità va considerata per verità come una conquista, come un beneficio desiderato, ed in specie per quelle parti del Regno le quali la desideravano, ma che sventuratamente non l'avevano ancora potuta ottenere.

**Senatore Martinengo.** Domando la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Indubitatamente questa legge si presenta raccomandata e circondata dalle migliori garanzie. Questa legge è ormeggiata sulla legge belgica ed è consona alla legge sarda, ma con miglioramenti incontestabili. Questa consacra il principio di espropriazione per utilità pubblica per zone, renderà possibili quei grandi lavori di pubblica utilità di cui ognuno avverte il bisogno urgente nei grandi centri, come Firenze e Napoli, e risponde altresì ai bisogni presenti.

Quanto poi al voto che veniva esprimendo l'onorevole Senatore, perchè si allarghino i termini per l'espropriazione nell'interesse dei proprietari, io non ho difficoltà a studiare nuovamente questa questione, e spero che nulla si opponga a che questi termini siano allargati a tutela della proprietà.

**Presidente.** Ha la parola l'onorevole Senatore Martinengo.

**Senatore Martinengo G.** È mio dovere rettificare

un'idea poichè non voglio vestirmi del merito altrui, e mi basta difendere le mie opinioni.

Io non ho trovato la legge dell'espropriazione per utilità pubblica molto conforme alle lodi che l'onorevole Ministro Guardasigilli gli venne facendo. Io dissi che accettava con molta soddisfazione la legge di unificazione, in quanto questa conteneva una vera conquista, che io ritengo consistere nel matrimonio civile (*esclamazioni su parecchi banchi*); è questa la mia convinzione, con tutto il rispetto per la altrui. Ma della legge particolare sulle espropriazioni per utilità pubblica, quantunque in generale io divida i desiderii dell'onorevole Ministro che cioè il paese possa migliorare anche nel suo materiale, pure io dissi che nella legge di espropriazione per utilità pubblica ravviso varii difetti, dei quali avrei desiderato poter proporre il correttivo con alcuni emendamenti; dissi che se io divido il desiderio che si possa questa nostra Italia nobilitare vie maggiormente e rendere sempre più civile e bella, sia nelle città che nelle borgate, ciò sia a patto che la proprietà venga rispettata, perchè io desidero scaturisca il bene, l'utile vero della nazione, col rispetto della proprietà, col rispetto degli interessi privati, non disgiunti dall'utile pubblico.

**Presidente.** Pongo ai voti il N. 9.

Chi intende approvarlo, si alzi.

(Approvato.)

« N. 10. La legge per la proprietà letteraria ed artistica che costituisce l'Allegato G. »

**Senatore Stotto-Pintor.** Se non fosse stanco il Senato, se non fossi stanco io stesso e se fosse al suo posto l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale....

*Varie voci.* È ammutato.

**Senatore Stotto-Pintor....** sulla proprietà letteraria ed artistica mi sarebbe cosa gradita il dimostrarsi, come la legge sulla proprietà letteraria è una legge illogica, ingiusta, dannosa, inutile, assurda.

Ma poichè l'onorevole Relatore non è al suo posto, poichè il Senato è stanco, poichè sono stanco anch'io rinunzo di buon grado al mio diritto di parlare. (*Si ride*)

**Presidente.** Metto ai voti il N. 10 testè letto.

Chi intende approvarlo, sorga.

(Approvato.)

Ora deve porsi ai voti l'intero articolo primo che contiene i 10 numeri già votati.

Chi intende approvare l'articolo primo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re avrà facoltà d'introdurre nei Codici e nelle leggi indicate nell'articolo precedente le modificazioni necessarie per coordinarne in ciascuna materia le particolari disposizioni, sì nella sostanza che nella forma, col sistema e co'principii direttivi adottati senza alterarli, nonchè per coordinare tali Codici e leggi fra loro e con altre leggi dello Stato.

» Avrà pure facoltà di fare con Decreto reale le disposizioni transitorie e quelle altre che sieno necessarie per la completa attuazione delle leggi medesimo. »

**Senatore Stotto-Pintor Signori.** Io non voterò la legge del così chiamato matrimonio civile, no certo. Ma se la pluralità del Senato la voterà, ben vorrei che il Governo del Re si valesse del diritto che gli si concede con questo articolo per attenuarne, se possibile, gli inconvenienti. (*Rumori*)

Se il Senato non permette che io parli, tacerò.

*Voci da tutti i banchi.* Parli, parli.

**Senatore Stotto-Pintor.** Il principale dei quali riguarda i matrimoni degli uomini vincolati da voto monastico o dal carattere sacerdotale. (*Rumori*)

Se il Senato non vuole che io parli....

*Voci.* Ai voti, ai voti.

**Senatore Stotto-Pintor.** Se il Senato non vuole ch'io parli....

*Voci.* Parli, parli.

**Senatore Stotto-Pintor.** Sovra di che bisogna considerare accuratamente il fatto e quello che sia da farsi.

Il fatto è che la legge non vieta il matrimonio dei monaci, de' sacerdoti, degli uomini insigniti degli ordini maggiori. Se la legge non vieta, adunque permette.

Nasce questione. Vietiamo? Distruggiamo il sistema di separazione (io direi distinzione) ponendo impedimenti di coscienza. Ammettiamo? Noi autorizziamo lo scandalo.

Lasciamo la decisione alla giurisprudenza, diceva il signor Guardasigilli. I magistrati interpreteranno il silenzio della legge, soggiungeva l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Io non potei udire tali dichiarazioni senza una qualche sorpresa. Lasciare alla giurisprudenza il primissimo e originario diritto dell'uomo, quello di associarsi in perpetua consuetudine di vita con una femmina! Sarà lecito in Firenze quello che è lecito in Napoli, ovvero sarà illecito domani quello che oggi è lecito! E badate che l'Italia ha quattro Corti supreme.

Interpretare il silenzio! Io ho sempre udito che i magistrati sono gli interpreti della legge che parla. Ma impossibile e strano mi sembra lo interpretare una legge che tace, vale a dire una legge che non è.

Ma sia comunque, a quali fonti attingerà il magistrato?

La legge civile tace. Come potrà vietare il magistrato quello che la legge civile non vieta? Io mi troverei bene imbarazzato, e credo ch'altri lo sarebbe egualmente, a interdire al prete il matrimonio, nulla ostando le sentenze delle Corti di Francia.

Il giudice ricorrerà alla legge di natura? Ma essa non vieta, anzi autorizza il matrimonio de' sacerdoti. Stanno li venti secoli di storia, per attestare questa verità.

Il matrimonio è atto di natura ragionevole. Ora la legge umana, secondochè insegna San Tommaso, non può vietare gli atti di natura ragionevole. Più volte e da molti oratori ho udito affermare in quest'aula che il matrimonio è una grande istituzione sociale. Se questo

è vero sotto un certo aspetto del quale non occorre ora ragionare, nel suo più ampio concreto l'anzidetta proposizione è assolutamente falsa. Essa mi ritrae l'immagine di una figlia la quale dicesse alla madre: io ti ho generato. Io non discuto; chiedo soltanto agli affermatore di quella sentenza quanta e quale fosse la società in quel giorno in che Dio istituiva e benediva il matrimonio dell'uomo primo.

Ovvero il giudice trarrà argomento dalla legge divina? Ma oltrechè ei non è giudice competente per interpretarla e invaderebbe il campo della Chiesa, è cosa manifesta che la legge divina non pone divieto nè pure semplice a tale matrimonio, chè altrimenti Iddio autore della natura sarebbe in contradizione seco stesso.

Vorrà cercare lumi nella storia? Il sacerdozio ebraico si propagò per generazione. Il tipo della natura redenta fu celibe, è vero, e non poteva non essere tale; celibe fu ancora il secondogenito di Adamo, la più antica figura di Cristo. Ma furono coniugati gli apostoli, tranne solo Giovanni, lo fu il primo capo della Chiesa, e quantunque Cristo amò più il celibe, tuttavia la sollecitudine della Chiesa universale volle affidata a Pietro. Coniugati furono per quasi dodici secoli i sacerdoti e i vescovi cristiani. Primo fu il Concilio romano del 1139 a porre il divieto del matrimonio ai preti sotto il pontificato di Innocenzo II. Che più? la chiesa greca cattolica si mantiene ancora di questi giorni immutabile nell'antica disciplina.

Consulterà l'autorità degli scrittori? S. Agostino non osa chiamare adulteri i matrimoni delle vergini sacrate a Dio, non osa S. Bernardo.

Cercherà il fatto dei pontefici? Pelagio fu tratto dal chiostro per volere di un papa e collocato sul trono delle Spagne occupate e conculcate allora dai Mori. Gregorio il Magno riconobbe il matrimonio del monaco Venanzio. Pio VII ratificò quarantadue matrimoni di preti, di frati, di monache dopo la rivoluzione del 1789.

O vorrà indagarne la dottrina? Lascio che i vescovi vecchi, quelli che meglio d'altri avevano fama d'illibati costumi si opposero virilmente alla legge del celibato ecclesiastico. Ma lo stesso Pio II che pur si compiacque della inquisizione, soleva dire che se potè essere utile in altri tempi l'istituzione del celibato ecclesiastico, si dovrebbe oramai ridonare agli uomini di chiesa l'antica libertà. Alla quale sentenza sottoscrissero il dottissimo Panormitano e il cardinale Bellarmino.

O infine piacerà al giudice di tenersi stretto alla ragione filosofica?

Ebbene! Lo stato naturale dell'uomo è il matrimonio. Perciò la dualità dei sessi, perciò la legge della procreazione, data alla specie, secondochè insegna S. Tommaso.

Il celibato è perfezione, eroismo. L'eroismo non si impone. Perciò fu empio il voto d'efete il quale, per quanto affermano i più dotti scrittori, non condannò già a morire Sella sua figliuola, ma a perpetuo celibato

l'astrinse, celibato che fu stimato peggio che morte, celibato che fu pianto per due anni dalla giovinetta in un colle sue compagne, errando per le montagne del paese nativo.

Mano alla coscienza. Io intendo benissimo la verginità materiale di monache chiuse nel sacro recinto; io intendo la circoncisione dello spirito in esseri eletti a dare al mondo lo spettacolo assai raro di una virtù sopraumana. Ma non intendo la verginità di cinquanta mila preti e di altrettanti monachi. La potenza della grazia invocato, ma ingannati che sono! essi tentano Iddio.

E così essendo come è senza dubbio, pensate voi che non saranno per lungo tempo giudici, i quali estimino essere molto meglio licenziare i sacerdoti alle nozze? Quanti non diranno che il celibato è migliore del matrimonio, ma che il matrimonio è migliore della Venere vaga e tanto più dell'adulterio? Quanti non ricorderanno quel *melius est nubere quam uri*? In ciò sta l'altezza del matrimonio, il ministero del sacramento, che compartendo la grazia santificante, ci fortifica nei buoni propositi e rende quasi impossibili le abominazioni per le quali freme l'umana natura.

E per ultimo non vi sarà egli quel giudice o quel tribunale dello stato il quale dica: il clero coniugato sarà più morigerato, i talami saranno più sicuri, se non incontaminati, il clero non sarà più una casta, s'immersedasimerà colla società civile, essendochè le virtù domestiche sono fondamento della virtù pubblica?

O forsechè si arretreranno alle gravi difficoltà? Alcuni onorevoli Senatori ricordavano i canoni del Tridentino, altri fermavansi allo scandalo di un prete colla donna sotto il braccio, altri accennavano al voto esplicito nel monaco, implicito in colui che fa parte del sacerdozio secolare. Ma badate bene, o Signori, non tutti i tribunali si fermeranno a questa sorte di argomentazioni. Il Concilio tridentino, si dirà, sta in manifesta opposizione col sesto Concilio generale radunato in Costantinopoli, il celibato ecclesiastico non s'attiene per nulla al dogma, il canone nono della sessione ventesimaquarta *De Reformatione* è disciplinare.

Scandalo! e perchè? Lascio da parte i così detti *riformati*, ma e la chiesa greca? Badiamo che esprimendo le ragioni dello scandalo non abbassiamo la dignità del matrimonio!

Quanto è del voto, tutta l'umanità cattolica e non cattolica, cristiana e non cristiana, sa bene che è alto nefando il ritirare la parola data a colui che tutto può. *Si quid vovisti Deo, ne moreris reddere... Multoque melius est non sverere, quam post votum promissa non reddere.* Ma se dispiace a Dio la promessa infedele, egualmente o più gli spiace la promessa stolta. *Dispicet Deo infidelis et stulta promissio.* Or bene, più d'un magistrato, ne son certo, vorrà indagare se i voti perpetui sieno conformi alla natura umana, e se non sia tolta la promessa di continenza perpetua. Persuade-

tevene, o Signori, la giurisprudenza per tempo lungo sarà un imbroglione inestricabile, è un vero caos.

E tuttavia un prete che volesse donna non urterebbe il senso cattolico? Vi ha qualche cosa di truce in quella violazione di voto, in quella sfacciata violazione delle leggi della chiesa. Io non vorrei sacramenti, tranne nel caso di urgente necessità, io nè meno alla messa assisterei celebrata da quell'indegno ministro dell'altare!

Ma in tutti i modi lo scandolo deriva dalla coscienza dei fedeli. Non sarebbe reato contrario ai pubblici costumi, secondochè alcuni Senatori pretendevano, e lo stesso onorevole Guardasigilli affermava. Riducendo la cosa a minimi termini, senza voler sofisticare nelle parole, è impedimento ecclesiastico, è impedimento di coscienza. Ora dunque, se la legge non entra negli impedimenti di coscienza, per quale porta potrà entrarvi il magistrato?

**Senatore De Foresta, Relatore.** Domando la parola per una mozione d'ordine; credo non possa mettersi in questione una cosa già votata dal Senato.

**Senatore Siotto-Pintor.** Chiedo di poter parlare.

**Presidente.** Si è proposta una questione d'ordine.

**Senatore Siotto-Pintor.** Io penso di essere nella questione. Ma se il Senato pensa diversamente, il senno collettivo del Senato vale cento volte il mio, e io mi taccio.

*Voci.* Parli, parli.

**Presidente.** Metto ai voti l'articolo secondo della legge....

**Senatore Farina (interrompendo).** Chiedo la parola: non si deve imporre silenzio ad un Senatore senza che il Senato intenda di farlo.

Il Senatore Siotto-Pintor ha detto: se il Senato non vuole che io parli mi rimetto al suo senno; ma questo giudizio non avendolo io sentito pronunciare, è il caso che prima si voti su ciò.

**Presidente.** Non ho inteso bene frammezzo a tante interruzioni concitate le ultime parole del Senatore Siotto-Pintor, ma mi parve di avere inteso che egli rinunciava alla parola: essendo ora chiarita diversamente la sua intenzione, provo il voto del Senato. Chi crede che debba approvarsi la mozione d'ordine fatta dal signor relatore, vale a dire che non si debba più accordare al Senatore Siotto-Pintor di rientrare in questa discussione del matrimonio civile, voglia levarsi in piedi.

(Il Senato approva la mozione d'ordine del Relatore.)

**Senatore Farina.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Farina.** Non intendo di abusare lungamente della benignità del Senato, ma non credo fuori di proposito il fare relativamente all'applicazione dell'articolo secondo due brevi raccomandazioni, una al signor Ministro di Grazia e Giustizia e l'altra al signor Ministro di Marina.

La prima che dirigo al signor Ministro di Grazia e Giustizia, si è quella che concerne la tenuta dei registri dello stato civile e la formazione degli atti che con-

stano appunto i matrimoni avanti all'ufficiale civile. Nello stato presente di coltura intellettuale delle nostre popolazioni in molti luoghi non è facile che l'autorità locale abbia una coltura tale, che presenti una garanzia sufficiente per accertare lo stato delle persone in modo, che non ne vengano facilmente gravissimi contrasti in seguito. Egli è quindi indispensabile, che la tenuta de' registri dello stato civile per parte dell'autorità civile, sia sorvegliata in modo che non avvengano gravi inconvenienti.

Non occorre che io rammenti, come un semplice errore di scritturazione di un nome o cognome possa dar luogo a gravissime contestazioni ed a lunghissime e dispendiosissime liti, ed a compromettere lo stato delle persone, i loro averi, e tutta la loro esistenza civile.

Non si può quindi mai essere diligenti abbastanza in questo genere di cose, perchè i registri siano formati e tenuti con quella regolarità ed esattezza che è indispensabile, onde lo stato delle persone non venga compromesso, e non si esponga i cittadini ad inconvenienti gravissimi.

Per conseguenza io raccomando quest'avvertenza al signor Ministro, persuaso che egli stesso sentirà la gravità della osservazione che io faccio, e cercherà ogni mezzo per provvedere in modo tale che non avvengano inconvenienti da questo lato.

La seconda delle mie raccomandazioni è diretta al signor Ministro della Marina, ed è relativa all'applicazione del Codice così detto della Marina mercantile.

Quel Codice fu recentemente esaminato e votato da questo ramo del Parlamento. Nella votazione però non si è tenuto conto sufficientemente di alcune circostanze eccezionali che sono occasionate dalla frequenza e dalla celerità dei viaggi dei battelli a vapore.

Relativamente alle carte di bordo, si sono ancora mantenute le disposizioni che erano in vigore quando non esisteva la navigazione a vapore. Ma ora le formalità che riguardano i ruoli e le carte di bordo relative ai passeggeri non hanno bisogno di essere rese più facili quanto ai battelli a vapore, giacchè la celerità colla quale devono questi mezzi di trasporto fare il loro servizio non consente che si adempiano rigorosamente tutte le formalità che si richiedono in altre circostanze.

Si supponga un battello a vapore che, come generalmente avviene delle messaggerie nostre o degli altri paesi, aspetti a partire dopo l'arrivo di un convoglio della ferrovia; è evidente che questo battello a momento che parte non ha il tempo di fare tutte le registrazioni che sono richieste dalla legge. Il battello arriva frequentemente al luogo di sbarco dell'uno o dell'altro passeggero prima che l'amministrazione abbia avuto il tempo necessario per fare le registrazioni prescritte.

In questo stato di cose, è evidente che conviene trovare qualche mezzo acciò in genere si sappia chi è a bordo, in guisa che non possa scomparire qualche in-



dividuo (come sgraziatamente talvolta è avvenuto) senza che si sappia che cosa ne sia successo, ma nello stesso tempo bisogna usare di tutte le possibili facilitazioni, mentre lo stare rigorosamente alle disposizioni della legge per i battelli a vapore che fanno il servizio di messaggerie e postali, sarebbe assolutamente impossibile.

Io prego quindi il signor Ministro di tener conto di queste osservazioni, di metterle a confronto colle relative disposizioni della legge del Codice per la marina mercantile, e di voler in seguito dare quelle disposizioni che nella sua saviezza crederà opportune, in modo che sia bensì tutelata la sicurezza dell'individuo che monta a bordo, ma che nello stesso tempo non si abbia un ritardo tale nel servizio che renda impossibile di dare esecuzione alla legge.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Io comprendo tutta l'opportunità e l'importanza dell'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Farina intorno alla convenienza di sorvegliare la tenuta regolare dei registri dello Stato civile, ai quali si annettono interessi così gravi, e non ho difficoltà di assumere l'impegno di occuparmi seriamente di questa questione.

**Ministro della Marina.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al signor Ministro della Marina.

**Ministro della Marina.** Mi compiaccio anch'io di assicurare l'onorevole Senatore Farina che tutto quanto sarà possibile relativamente al più pronto disbrigo delle carte che si riferiscono ai battelli a vapore sarà messo in opera, tanto più che il Ministero si prefigge anche di riordinare il servizio in modo assai più semplice di quello che ora non è, si propone cioè fra le altre cose, di riunire per quanto è possibile in un ufficio solo tutti i servizi che si riferiscono alla marina mercantile.

Io non avrei impegno formale da prendere, ma unicamente prometto che me ne occuperò, e precisamente nel senso desiderato ed espresso dall'onorevole Senatore Farina.

**Senatore Farina.** Lo ringrazio.

**Presidente.** Chi approva l'articolo 2 della legge, sorga.

(Approvato.)

« Art. 3. Il Codice civile e di procedura civile andranno in osservanza nel primo gennaio 1866, e tra la pubblicazione di detti codici e la loro esecuzione dovrà correre uno spazio di tempo non minore di mesi cinque.

» Con Reale Decreto sarà stabilita l'epoca nella quale andranno in vigore le altre leggi indicate nell'articolo 1. »

(Approvato.)

« Art. 4. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare con Decreto Reale una novella circoscrizione giudiziaria del Regno, uditi i Consigli provinciali ed una

Commissione centrale che sarà nominata dal Ministro della Giustizia.

» Nel provvedere alla nuova circoscrizione giudiziaria sarà tenuto conto del numero degli affari che spedisce ciascuna Corte, Tribunale e Giudicatura, della popolazione sulla quale si esercita la loro giurisdizione, nonché di quella della città di loro residenza, della maggiore o minore distanza tra le sedi giudiziarie, facilità di mezzi stradali di comunicazione, delle condizioni topografiche, e di altrettali criteri.

» Sarà pure determinato con Decreto Reale il numero dei funzionari ed ufficiali che dovranno essere addetti alle Corti, ai Tribunali ed alle Giudicature, e saranno nello stesso modo approvate le necessarie disposizioni transitorie. »

(Approvato.)

« Art. 5. Coll'attuazione dei nuovi Codici civile e di procedura civile, rimarrà soppresso il Tribunale di terza istanza di Milano.

» La Corte di Cassazione trasferita a Torino colla legge 18 dicembre 1864, n. 2059, estenderà la sua giurisdizione alle provincie di Lombardia anche nelle materie civili.

» Con Decreto Reale sarà designato il tempo in cui dovranno cessare le funzioni del Tribunale di terza istanza di Milano, avuto riguardo al metodo di procedura civile ora vigente in Lombardia.

» Nulla è innovato quanto al numero dei componenti della Corte di Cassazione di Firenze. »

**Senatore Siotto Pintor.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Siotto-Pintor.** Signori. Qualunque sia il fine e lo scopo di una istituzione, essa non può essere se non quello che è. La Cassazione è unica per essenza. Perché ci hanno da essere quattro Cassazioni?

L'ordinamento giudiziario dee coordinarsi alla legislazione. Unica la legislazione, unica la Cassazione.

È natura del centro lo essere uno. Sfido il più puto matematico a farmi due centri in un circolo. Sfido qualunque legista a non riconoscere la sconcezza di più cassazioni in uno Stato.

Se v'ha ragione di essere di quattro cassazioni, vi ha ragione di essere per cinque o sei.

Si può dire del magistrato di cassazione quello che il generale de' gesuiti diceva di quell'ordine famoso: *aut sint ut sint, aut non sint*. La cassazione sia come dappertutto altrove, o piuttosto non sia.

È questione secondaria la residenza. Se la cassazione dee essere libera, non dee stare nel centro del Governo. Io la vedrei di buon grado collocata in Napoli. Di che, se fosse caso, potrei addurre le ragioni a migliaia.

O schiantatela o unificatela, sol che non vi venga in mente di sostituirla l'aristocratica e dispendiosa e interminabile e incomportabile e assurda terza istanza.

Vi piacciono tre giudici, o come altri dice (senza intendere quello che si dice) due sentenze conformi? Instaurate i giudici di *supplicazione* o di *revisione* che

vogliate chiamarli. Eran pure eredità lasciataci dalla sapienza de' nostri padri: e noi, come altre cose molte, l'abbiamo gittata nel fango!

Ma se la cassazione vi arride, io voglio una cassazione anche perchè non si dia appiccico a uomini audacissimi, talvolta estranei alla scienza, di bestemmiamare per mal celato dispetto o per vezzo di mala lingua tutto che non intendono, di assannare senza fiore di cortesia o di criterio uomini rispettabili, di far la lezione con poco garbo o con superbia molta a' giudizi de' magistrati supremi i quali non li onorano nè pure del loro disprezzo.

Imitiamo troppo spesso la Francia in quello che ha di cattivo. Imitiamola in quello che ha di meglio.

È verità sentita da tutti, ma vi si oppone . . . che mai? Vi si oppone la mattezza del campanile! . . . Napoli non cede, Palermo non cede, non cede Torino, Firenze non cede, nessuno cede: per una questione di ordinamento giudiziario si aspetta Roma, si vuol Roma. È sempre il campanile, non altro che il campanile! . . . Poi si fa il processo a Torino perchè non festeggia il giorno 15 settembre 1864! perchè metto un grido di dolore sentendosi decapitare!

Ond'io usurpo qui opportunamente, sebbene per altro argomento, le parole colle quali l'onorevole Pisanelli chiudeva la relazione di questa legge dinanzi alla Camera elettiva.

« Chi chiuso nel natio municipio non si preoccupa che di esso, potrà giudicare perturbatrice l'opera della unificazione della *Cassazione*. Ma chi atende il suo sguardo sopra tutta l'Italia, e vede come le *Cassazioni* varie sono causa di un disordine continuo, e, mantenendo le antiche divisioni, impediscono la comunanza de' giudici, benedirà il giorno in cui una sola Corte di cassazione giudicherà dall'uno capo all'altro della penisola, e l'unità della patria, fondata da' plebisciti e dalle armi, sarà consacrata dalle leggi. »

A' nostri Guardasigilli non vien meno il coraggio: essi affrontano qualche volta . . . Che osino una buona volta fronteggiare le ire del campanile; e noi li commenderemo!

L'onorevole Ministro Senatore Giuseppe Vacca non potrebbe dirci almeno quanto atini possa ancor durare la assurda esistenza della quadruplici Cassazione?

**Ministro di Grazia e Giustizia.** L'onorevole Senatore Siotto-Pintor ha ricordato un brano della relazione dell'altra Camera, e a questo io credo dover dare una risposta, perchè in verità accenna ad un argomento il quale è degno di una qualche osservazione.

Inubitatamente sulla questione di principii, niuno di noi oserebbe porre dubbii sulla necessità di unificare la Cassazione. La pluralità delle Corti di Cassazione è in verità la negazione del sistema della Cassazione stessa; ma il Senato comprenderà benissimo come si siano lasciate per ora sussistere le Cassazioni quali

stanno, in omaggio ad un principio di alta convenienza politica; ma questo non risponde che a necessità transitorie, e noi faremo in guisa che sparisca al più presto possibile.

Dirò di più, nella Camera dei Deputati questa questione sollevandosi, riuscì ad un ordine del giorno, col quale si faceva obbligo al Ministro di studiare e preparare un nuovo organamento del supremo Magistrato tenendo conto non solamente del sistema di Cassazione, il quale esso pure dovrà subire riforme, ma eziandio del sistema della terza istanza, il quale presentando anch'esso alcuni pregi, potrebbe in un futuro ordinamento giudiziario innestarsi con l'altro; e questi studi facendosi, si potrà venire a capo nella prossima sessione parlamentare di presentare un compiuto sistema di ordinamento giudiziario del supremo Magistrato, il quale soddisferà ai veri e reali bisogni della giustizia.

**Presidente.** Metto ai voti l'articolo 5.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 6. Il Governo del Re presenterà nella prossima sessione parlamentare quelle modificazioni che stimerà d'introdurre ed eseguire in ordine alle tariffe vigenti de' diritti giudiziari, che saranno richieste dalle disposizioni e dall'attuazione delle leggi indicate nell'articolo 1. »

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Prima di passare all'appello nominale, debbo informare il Senato dei lavori che sono in pronto per la seduta di domani; a ore due precise, con speranza che questa espressione avrà non solo il suo significato, ma anche il suo eseguitamento.

Sono dunque all'ordine del giorno per la seduta di domani i seguenti progetti di legge:

1. Maggiori spese e spese nuove sui bilanci 1860 1862-63 del Ministero dell'Interno (N. 160).
2. Spesa straordinaria sul bilancio delle finanze per acquisto di mobili ad uso degli uffizii delle Dogane (161).
3. Anzianità degli allievi dell'ultimo anno di corso dell'Accademia militare, promossi sottotenenti (178).
4. Sistemazione delle spese e delle entrate relative ai compensi per i danneggiati dalle truppe Borboniche in Sicilia (185).
5. Ordinamento del museo industriale di Torino (197).

Senatore Farina. Trovo qui un elenco di modificazioni che non è stato votato.

**Presidente.** Sono stati votati gli Allegati colle modificazioni le quali ne fanno necessariamente parte sostanziale. Per solo risparmio di spese di stampa, non si riprodussero gli Allegati inserendovi tali modificazioni. Noi però eravamo certamente chiamati a deliberare su quanto erasi votato dalla Camera dei Deputati: e questa avendoli incorporati agli Allegati, noi non potevamo nel nostro voto disgiungerli.

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1863-64.

(Il Senatore, Segretario, Arnolfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione del progetto di legge per l'unificazione legislativa :

Presenti . . . . . N. 105  
Votanti . . . . . 104

Favorevoli . . . . . 70  
Contrari . . . . . 34

Uno si è astenuto.

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).